

Schema di Convenzione

tra

il **Confidi**, successivamente denominata per brevità "Confidi", con sede in alla Via, n., Codice Fiscale, per il quale interviene il Sig. nato a (...) il, nella sua qualità di domiciliato per la carica presso il Confidi, a ciò autorizzato con Delibera di Consiglio di Amministrazione del

e

l'**Istituto finanziatore**, successivamente denominato per brevità "Istituto finanziatore", con sede in alla Via, iscritto al Registro delle imprese di al n., rappresentato dal Sig. nato a (...) il, in qualità di legale rappresentante

Premesso che:

a) il Programma Operativo Regionale FESR Molise 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, prevede l'Attività 1.4.1 – "Fondo di Garanzia", finalizzata al sostegno di investimenti innovativi delle piccole e medie imprese e al miglioramento delle condizioni di accesso al credito, come approvato dal Comitato di Sorveglianza del 10 luglio 2009;

b) il Programma di Attuazione Regionale FAS Molise 2007-2013, adottato con D.G.R. n. 169/2009, prevede un pannello di interventi finalizzati a fronteggiare la crisi economica e finanziaria delle imprese, tra i quali le azioni per il consolidamento dei debiti ed altre forme di aiuto, anche temporanee;

c) il Programma Pluriennale di interventi ex art. 15 dell'OPCM n. 3268/03 prevede la Misura 1.4.2 – Credito, finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle PMI e destinata, con D.G.R. n. 414 del 15 aprile 2009, ad incrementare le disponibilità finanziarie anticrisi, programmate a sostegno dell'economia regionale;

d) con D.G.R. n. 542 dell'11 maggio 2009 la Giunta Regionale del Molise ha istituito il "Fondo Unico Anticrisi" (di seguito "Fondo"), avvalendosi dei predetti strumenti, secondo le relative disponibilità finanziarie e normative di riferimento:

- PAR FAS Molise 2007-2013: 25 Milioni di euro, nell'ambito della Linea A – Interventi a sostegno delle imprese" dell'Asse I,

- POR FESR Molise 2007-2013: 20 Milioni di euro per Fondo di Garanzia dell'Asse I, rivolto sia ad investimenti che a credito, come approvato in Comitato di Sorveglianza del POR FESR Molise 2007-2013, del 10 luglio 2009,

- Programma Pluriennale ex articolo 15 OPCM n. 3268/03: 5 Milioni di euro, nell'ambito della Misura 1.4.2 – Credito;

e) la citata D.G.R. n. 542/2009 ha individuato nella Finmolise il soggetto di riferimento tecnico-operativo per tutti i provvedimenti anticrisi da porre in essere, definendo la seguente articolazione dei sistemi di garanzia riferibili al Fondo: soggetto gestore individuato in Finmolise, sistema dei Confidi con una contribuzione diretta in termini di garanzia propria di I livello almeno pari al 20%, prestazione di co-garanzia e controgaranzia

di II livello da parte di Finmolise e, ove attivabile, da parte dello Stato, contenimento degli oneri di gestione in capo ai Confidi a non oltre l'1% sulla garanzia prestata;

f) con la stessa D.G.R. n. 542/2009 la Giunta regionale ha istituito il "Comitato di Pilotaggio" del Fondo unico anticrisi, attribuendogli funzioni di analisi, valutazione ed indirizzo, con riferimento alle diverse tipologie nelle quali il Fondo sarà articolato;

g) con D.G.R. n. 813 del 3 agosto 2009, modificata e integrata con successiva D.G.R. n. 1240 del 21 dicembre 2009, la Giunta regionale ha alimentato il Fondo unico anticrisi con una dotazione finanziaria, quantificata in iniziali 10 milioni di Euro, finalizzata all'attivazione dei seguenti strumenti:

- Fondo di garanzia per investimenti;
- Fondo di garanzia per consolidamento dei debiti a lungo termine (oltre i 5 anni);
- Fondo di garanzia per liquidità/capitale di esercizio;
- Fondo di garanzia per factoring pro-solvendo;
- Fondo di garanzia per start-up di imprese;
- Fondo di garanzia per differimento oneri sociali;
- Controgaranzia sui finanziamenti garantiti dai Confidi a beneficio delle PMI molisane

h) la citata D.G.R. n. 813/2009 ha riconosciuto al sistema dei Confidi il ruolo di "propziatore" e "cofinanziatore" delle operazioni relative al Fondo unico anticrisi, assegnando ai Confidi che stipuleranno apposita convenzione con la Finmolise una priorità nell'effettuazione di concessioni di garanzie di I livello a beneficio delle imprese richiedenti, nella misura minima del 20% del valore della garanzia attivabile a valere sul predetto Fondo, anche eventualmente subordinando l'efficacia di tali deliberazioni alla concessione della cogaranzia effettuata dalla Finmolise nella misura complementare a quella approvata dai Confidi ed entro i massimali consentiti dalle normative di riferimento;

i) con D.G.R. n. 811 del 3 agosto 2009 sono state altresì indirizzate al cofinanziamento degli interventi di garanzia previsti dal presente Fondo le somme pubbliche patrimonializzate dai Confidi aggiudicatari del servizio di gestione della Misura 4.4 del POR Molise 2000/2006;

l) con D.G.R. n. 974 del 29 settembre 2009 sono state esplicitate le procedure per la patrimonializzazione di cui alla precedente lettera i) e le conseguenti azioni di monitoraggio atte a verificare il corretto reimpiego di tali risorse nel rilascio di nuove garanzie a favore delle imprese molisane, consistenti per almeno il 50% in interventi programmati nell'ambito del predetto Fondo unico anticrisi

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: Premesse

Le Premesse e i riferimenti normativi in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2: Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina generale dei rapporti tra Confidi e Istituti finanziatori inerenti l'attuazione degli interventi previsti dalla D.G.R. n. 813/2009, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 1240 del 21 dicembre 2009, nella realizzazione delle seguenti tipologie di operazioni afferenti al Fondo unico anticrisi:

1. Fondo di garanzia per investimenti;
2. Fondo di garanzia per consolidamento dei debiti a lungo termine (oltre i 5 anni);
3. Fondo di garanzia per liquidità/capitale di esercizio;
4. Fondo di garanzia per factoring pro-solvendo;
5. Fondo di garanzia per start-up di imprese;
6. Fondo di garanzia per differimento oneri sociali;
7. Controgaranzie sui finanziamenti garantiti dal Confidi a beneficio delle PMI molisane.

Alla presente Convenzione fanno riferimento i regolamenti di attuazione che saranno emanati in relazione a ciascuna delle tipologie sopra indicate e che la Finmolise sottoporrà al Confidi convenzionato.

Il Fondo è costituito dalle risorse pubbliche ad esso destinate dalla Regione Molise e dalle risorse private che i Confidi cofinanziatori metteranno in campo a valere sulle operazioni suddette e vincoleranno al Fondo per l'intera durata della Convenzione.

Alla scadenza della Convenzione il Confidi rimarrà proprietario delle corrispondenti risorse impiegate, come risultanti dall'andamento della gestione del Fondo. Esse rientreranno, pertanto, nella rispettiva disponibilità una volta esauriti gli effetti connessi alle operazioni garantite.

Il Fondo opererà secondo una logica di "moltiplicatore", nel senso che rilascerà garanzie per un importo multiplo rispetto alle risorse disponibili, entro i limiti imposti dall'osservanza di un "coefficiente di rischio".

I moltiplicatori riferiti alle singole tipologie di operazioni sopra indicate saranno definiti nei relativi regolamenti di attuazione. In merito al "coefficiente di rischio", la Finmolise assicurerà un adeguato accantonamento prudenziale delle risorse.

Le garanzie concesse a valere sul presente Fondo sono dirette, esplicite, irrevocabili e incondizionate, e risultano pertanto immediatamente escutibili al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria, secondo le modalità riportate al successivo articolo 4. Esse hanno effetto dalla data della loro concessione o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento, se questo è erogato dopo la concessione della garanzia, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della garanzia stessa.

Il Fondo potrà concedere garanzie e controgaranzie nella misura massima complessiva dell'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria. La suddetta percentuale è elevabile in via eccezionale e in misura temporanea al verificarsi delle condizioni ed entro i limiti fissati dal DPCM del 3 giugno 2009 ed eventuali ss.mm.ii.

In caso di locazione finanziaria, per ammontare dell'operazione si intende il costo del bene. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non potrà essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento potranno essere acquisite altre garanzie ritenute idonee, purché il valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

Al fine di ridurre il fattore di ponderazione di rischio, il Confidi potrà richiedere alla Finmolise di controgarantire la garanzia da esso prestata, così come la Finmolise potrà richiedere controgaranzia al Fondo statale di cui alla legge 662/1996, entro i limiti di cumulo previsti dalla normativa vigente.

In fase di prima applicazione il Fondo opererà secondo il regime *"de minimis"*. Non saranno pertanto ammesse alle agevolazioni di cui al presente Fondo tutte quelle operazioni presentate da imprese operanti in settori esclusi dagli aiuti *"de minimis"*. L'eventuale attivazione di altri regimi sarà prontamente comunicata dalla Finmolise al Confidi convenzionato.

Art. 3: Modalità di attuazione

In relazione agli interventi identificati all'articolo 2 con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5, è riconosciuta al Confidi la priorità di attivare la concessione di garanzie proprie di I livello nella misura minima del 20% del valore massimo della garanzia attivabile a valere sul presente Fondo, anche subordinando eventualmente l'efficacia delle proprie deliberazioni alla concessione della garanzia complementare, o della controgaranzia, da parte della Finmolise in favore delle medesime imprese richiedenti.

Ai sensi della D.G.R. n. 813/2009, il Comitato di pilotaggio, in caso di scarsa attività del Confidi, potrà autorizzare la Finmolise ad operare direttamente senza la garanzia di quest'ultimo.

L'ammontare della garanzia concedibile da parte di Finmolise dipenderà, pertanto, dall'operatività del Confidi e da quanto indicato dallo stesso nella relativa deliberazione, nonché dalle determinazioni che la stessa Finmolise adotterà in caso di richiesta di controgaranzia al Fondo statale di cui alla legge 662/1996. In particolare, la garanzia pubblica di I livello concessa dalla Finmolise potrà variare tra l'1% della garanzia massima concedibile a valere sul Fondo e lo stesso valore massimo.

In caso di controgaranzie rilasciate dalla Finmolise con riferimento alla tipologia di operazione n. 6 di cui al precedente articolo 2, è data facoltà al Confidi di intervenire anche in maniera esclusiva nella concessione della garanzia di primo livello.

La verifica dei massimali di aiuto ed il calcolo del contributo concedibile sono effettuati dalla Finmolise sulla base degli elementi forniti dall'impresa richiedente, dall'Istituto finanziatore e dal Confidi, nel rispetto della normativa vigente.

La Finmolise, il Confidi e l'Istituto finanziatore sono obbligati ad assicurare il rispetto dell'applicazione dei moltiplicatori stabiliti per i singoli strumenti operativi, così come definito nei relativi regolamenti di attuazione.

L'attuazione degli interventi di cui al presente Fondo dovrà avvenire mediante domanda di accesso da parte delle imprese ad uno o più strumenti di garanzia indicati al precedente articolo 2, purché attivi alla data di presentazione della domanda secondo quanto indicato sul sito internet della Finmolise, all'interno della sezione dedicata alle operazioni del Fondo Unico Anticrisi ex D.G.R. 813/2009.

Gli strumenti di garanzia si considerano attivi fino alla pubblicazione sul BURM della comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. La Finmolise notificherà

prontamente ai Confidi e agli Istituti finanziatori convenzionati la chiusura dell'operatività dei relativi strumenti. Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, sarà pubblicato apposito Avviso sul BURM che comunicherà la data dalla quale sarà possibile presentare le relative richieste.

La domanda, formulata utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla Regione e reperibile sul sito internet della Finmolise, dovrà essere inviata dall'impresa richiedente al Confidi, e per conoscenza alla Finmolise stessa, nella medesima giornata. Ai fini del monitoraggio e della sorveglianza del Fondo, in caso di discordanza tra le due date suddette, farà fede quella di ricevimento indicata sulla ricevuta rilasciata dalla Finmolise (in caso di consegna a mano) ovvero quella di spedizione indicata sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale o corriere autorizzato (in caso di trasmissione a mezzo Posta o corriere).

Il Confidi dovrà deliberare la concessione della propria garanzia nel rispetto del regolamento di attuazione relativo allo strumento di riferimento vigente alla data della concessione.

A ciascuno strumento operativo sarà assegnata dal Comitato di pilotaggio regionale una dotazione finanziaria pubblica iniziale. Ai sensi della D.G.R. n. 813/2009 il Comitato determinerà gli stanziamenti in funzione dei bisogni rilevati, potendo altresì intervenire con successivi incrementi o rimodulazioni, sulla base dei principi di flessibilità e di efficacia indicati nella predetta delibera, volti a consentire un'agevole migrazione di risorse da una linea di intervento all'altra, fermi restando i diritti maturati dal Confidi e dagli Istituti finanziatori alla data di assunzione delle relative determinazioni.

Il Confidi, eseguita la propria istruttoria ed acquisita la delibera rilasciata dall'Istituto finanziatore, invia alla Finmolise, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la documentazione complessiva indicata nel rispettivo regolamento di attuazione, ai fini della concessione della garanzia/controgaranzia da parte della Finmolise.

Le attività di valutazione del Confidi e dell'Istituto finanziatore dovranno tener conto, in linea generale, dei criteri di merito creditizio dell'impresa, nonché del principio di diligenza e correttezza professionale, tenendo in debita attenzione il grado di rischiosità dipendente dallo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa nel suo complesso e della situazione generale del settore di riferimento. Eventuali criteri specifici di valutazione potranno essere previsti nell'ambito dei singoli regolamenti di attuazione.

L'Istituto finanziatore si impegna ad ultimare la relativa istruttoria entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta, per la cui attività potrà richiedere all'impresa ogni documentazione integrativa ritenuta necessaria.

La delibera relativa al finanziamento accordato dall'Istituto finanziatore dovrà essere trasmessa dallo stesso al Confidi e alla Finmolise entro 7 giorni lavorativi, ai fini della richiesta di ammissione alla garanzia di cui al presente Fondo.

Il finanziamento deliberato sarà vincolato all'effettiva realizzazione da parte dell'impresa beneficiaria di quanto previsto dalle pertinenti tipologie di operazione di cui al precedente articolo 2.

Al fine di assicurare un'efficace ed efficiente gestione del Fondo, il Confidi si impegna a garantire la tenuta di un sistema ordinato di valutazione e successiva gestione delle operazioni, ivi compresa la tenuta di una contabilità separata e l'adozione di un sistema di

monitoraggio e di rendicontazione in grado di favorire la conoscenza oggettiva ed aggiornata di ogni informazione utile all'espletamento delle funzioni previste dalla presente Convenzione.

Fatti salvi i casi sopra ipotizzati di inerzia da parte del Confidi, la Finmolise eseguirà le relative istruttorie sulla base dell'ordine cronologico di arrivo della documentazione trasmessa dal Confidi e le concluderà al massimo entro 30 giorni lavorativi. Eventuali richieste di integrazioni comporteranno l'interruzione dei suddetti termini e la perdita della posizione cronologica assegnata alla domanda. Quest'ultima si intenderà decaduta nel caso in cui le integrazioni non pervengano entro sei mesi dalla richiesta.

Il Confidi potrà richiedere all'Istituto finanziatore ogni documentazione ritenuta utile ad espletare l'attività di monitoraggio e sorveglianza di cui al successivo articolo 5, anche riguardo al controllo della regolare attività dell'impresa richiedente in merito all'affidamento ottenuto.

L'esito dell'istruttoria da parte del Confidi dovrà essere comunicato per iscritto dallo stesso all'impresa beneficiaria, e per conoscenza all'Istituto finanziatore e alla Finmolise, entro 5 giorni lavorativi dalla data di deliberazione. Tale deliberazione potrà essere condizionata alla concessione della garanzia/controgaranzia da parte della Finmolise.

In caso di istruttoria negativa, la comunicazione conterrà i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta di accesso al Fondo. In caso di esito positivo, ad avvenuto ricevimento della delibera di finanziamento da parte dell'Istituto finanziatore, il Confidi presenterà alla Finmolise l'intera documentazione prevista dal Regolamento per l'attuazione dello specifico strumento di cui al precedente art. 2, ai fini della concessione della garanzia/controgaranzia a valere sul Fondo.

In caso di diniego della concessione della garanzia/controgaranzia da parte della Finmolise, l'eventuale concessione della garanzia effettuata dal Confidi non rientrerà tra le operazioni a valere sul presente Fondo.

All'atto della concessione della garanzia da parte della Finmolise, il Confidi e la Finmolise vincoleranno al Fondo le relative risorse e trasferiranno le stesse all'Istituto finanziatore, nella misura corrispondente ai rispettivi moltiplicatori previsti dallo strumento di riferimento. In particolare, le somme andranno depositate su due conti correnti distinti, accesi presso l'Istituto medesimo ed intestati al "Fondo Unico Anticrisi ex D.G.R. 813/2009" e i singoli trasferimenti andranno registrati annotando la denominazione dell'impresa beneficiaria e la tipologia di operazione attivata tra quelle indicate al precedente articolo 2.

L'Istituto finanziatore, per la tenuta dei conti di cui al punto precedente, si impegna a non applicare spese e a riconoscere un tasso creditore pari all'Euribor a 3 mesi Flat.

Il Confidi e l'Istituto finanziatore si obbligano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni della titolarità delle imprese beneficiarie, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle stesse di cui siano venuti a conoscenza.

Qualora il Confidi, nel periodo di attuazione della presente Convenzione, decidesse di proseguire la presente attività nell'ambito di un Consorzio raggruppante più Confidi, è riconosciuta sin d'ora al Confidi medesimo la facoltà di trasferire in capo al Consorzio l'intera massa finanziaria amministrata e le documentazioni di riferimento, adottando

adeguati provvedimenti giuridici atti a preservare i diritti frattanto maturati in capo agli istituti finanziatori e alle imprese beneficiarie.

Ove l'Istituto finanziatore ravvisasse la necessità di revocare uno o più degli affidamenti concessi, esso potrà farlo a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, previa comunicazione al Confidi e alla Finmolise.

Art. 4: Escussione delle garanzie

Al verificarsi delle condizioni di insolvenza, l'Istituto finanziatore deve inviare all'impresa agevolata con il presente Fondo, e per conoscenza a Finmolise e Confidi, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali e di mora.

Per intimazione del pagamento si intende alternativamente:

- la diffida di pagamento;
- il ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo, o atto equivalente.

La diffida di pagamento dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 150 giorni dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale:

- la data della terza rata, rimasta anche parzialmente insoluta, nel caso di finanziamenti con rata mensile;
- la data della seconda rata, rimasta anche parzialmente insoluta, nel caso di finanziamenti con rata trimestrale;
- la data della prima rata, rimasta anche parzialmente insoluta, nel caso di finanziamenti con rata semestrale.

Trascorsi 60 giorni dalla data di invio dell'intimazione di pagamento senza che il pagamento sia intervenuto, l'Istituto finanziatore potrà richiedere l'attivazione del Fondo entro i 45 giorni successivi, superati i quali la garanzia non potrà più essere escussa.

Al verificarsi della richiesta di attivazione del Fondo, Finmolise e Confidi, nelle misure di pertinenza ed entro i limiti di importo garantiti, liquideranno all'Istituto finanziatore un importo complessivo pari alla somma delle rate scadute/non pagate e del capitale residuo alla medesima data di insolvenza, nonché dei relativi interessi di mora maturati, purché non siano riscontrate le seguenti condizioni di inefficacia:

- non siano state adempiute le ordinarie attività di verifica istruttoria da parte dell'Istituto finanziatore in merito ai dati, alle notizie e alle dichiarazioni fornite dall'impresa beneficiaria;
- il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini della successiva ammissibilità all'intervento del Fondo, che l'Istituto finanziatore avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- siano stati superati i termini prescritti per l'attivazione del Fondo.

Finmolise e Confidi si impegnano a liquidare le richieste pervenute dall'Istituto finanziatore entro 7 giorni lavorativi e nella misura massima della garanzia concessa, previo ottenimento delle eventuali documentazioni richieste.

Qualora, alle singole date di liquidazione, nonché in ipotesi di liquidazione finale del Fondo, le disponibilità dello stesso non consentano l'integrale soddisfacimento delle passività connesse alle domande di escussione delle garanzie in essere alle medesime date, la Finmolise e il Confidi procederanno alla liquidazione delle stesse nel rispetto del criterio di proporzionalità ed entro i limiti delle disponibilità del Fondo, fatta salva la possibilità da parte della Regione di incrementarne ulteriormente la dotazione.

Finmolise e Confidi, per quanto di pertinenza ed in assenza degli eventuali accordi operativi sotto indicati, sono tenuti ad avviare le procedure di recupero del credito senza indugio e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di escussione della garanzia, fatte salve le ipotesi di inefficacia della garanzia sopra riportate.

Finmolise e Confidi potranno attivare accordi specifici sulle singole operazioni di recupero affinché siano svolte da un unico soggetto per conto di entrambi.

Fatto salvo quanto sopra indicato sull'immediata escussione del Fondo, l'imputazione della perdita definitiva sulle garanzie escusse potrà avvenire solo all'esito delle procedure di recupero. L'ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall'importo della garanzia escussa le somme a ogni titolo recuperate all'esito delle predette procedure, al netto delle spese di recupero, comprese quelle legali, giudiziali e stragiudiziali, queste ultime da ricomprendersi entro i limiti del 60% della tariffa minima forense oltre al rimborso delle spese vive sostenute.

In ogni caso, il Confidi può deliberare l'imputazione della perdita al Fondo per irrecuperabilità del credito, a condizione che sia trasmessa alla Finmolise una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito, e che Finmolise esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione, riservandosi di richiedere copia della documentazione comprovante l'attività legale svolta dal Confidi stesso.

Art. 5: Monitoraggio e sorveglianza

Ai fini della realizzazione delle attività di monitoraggio e sorveglianza richieste dalla Regione Molise, l'Istituto finanziatore dovrà comunicare al Confidi e alla Finmolise l'avanzamento trimestrale delle operazioni a medio/lungo termine sottostanti alla garanzia, indicando i tassi e le condizioni applicati alle imprese, la sorta interessi e la sorta capitale rimborsata, oltre al residuo del capitale da rimborsare e agli interessi attivi maturati sulle somme vincolate a titolo di garanzia e di pertinenza del Fondo.

Per le operazioni a breve termine l'Istituto finanziatore dovrà comunicare alla Finmolise e al Confidi, i tassi e le condizioni applicati alle imprese, gli incagli eventualmente sopraggiunti e le insolvenze accertate.

L'Istituto finanziatore è tenuto, inoltre, a comunicare le attività di recupero svolte in relazione alle garanzie escusse a valere sul Fondo e le eventuali motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito.

La Finmolise terrà conto delle predette informazioni per la tenuta della contabilità del Fondo e potrà eventualmente richiamare, nei tempi ritenuti opportuni, le somme risultanti progressivamente liberate dal vincolo della garanzia concessa.

Ogni documentazione attinente alle attività connesse alla presente Convenzione dovrà essere conservata dal Confidi e dall'Istituto finanziatore, in forma cartacea o elettronica, per almeno 5 anni successivi alla chiusura delle relative operazioni garantite a valere sul presente Fondo.

L'Istituto finanziatore è altresì obbligato a fornire ai responsabili regionali dei Fondi FESR, FAS e del Fondo di cui all'articolo 15 dell'OPCM n. 3268/2003 ogni informazione e documentazione utile all'esercizio di eventuali ulteriori controlli.

Art. 6: Durata

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 31/12/2015, fatti salvi i vincoli relativi alle garanzie concesse e in essere a tale data destinati a permanere fino alla naturale estinzione delle stesse.

Eventuali proroghe, sancite dalla Regione Molise, dovranno essere recepite per iscritto dalle parti.

Art. 7: Risoluzioni e revoche

La presente Convenzione potrà essere risolta, facendo salvi i diritti facenti capo alla Regione Molise, qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

La risoluzione sarà immediata nel caso in cui le parti non siano più titolate ad operare sul presente Fondo per effetto della risoluzione della rispettiva convenzione stipulata con la Finmolise in base alle motivazioni da essa previste.

L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà, altresì, le modalità di attuazione della stessa.

Art. 8: Controversie

Ogni controversia originata dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione e non risolta tramite amichevole composizione tra le parti, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla decisione di un Collegio Arbitrale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del C.P.C. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Campobasso e deciderà secondo diritto.

Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, due dei quali saranno nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo di comune accordo dai primi due Arbitri o, in mancanza di tale accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Campobasso.

Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio Arbitro entro trenta giorni dalla notizia della nomina dell'Arbitro fatta dall'altra parte e comunicata tramite lettera raccomandata A. R., il Presidente del Tribunale di Campobasso nominerà l'Arbitro per la parte che non vi avrà provveduto.

Il Presidente del Tribunale di Campobasso provvederà a sostituire:

- a) il terzo arbitro, qualora questi lascia vacante la sua carica e non ne sia nominato uno degli altri due Arbitri entro 30 (trenta) giorni;
- b) l'arbitro nominato da ognuna delle due parti, qualora questi lasci vacante la sua carica e la parte interessata non proceda a nominare un nuovo Arbitro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione in tal senso dall'altra parte.

Art. 9: Modifiche, integrazioni, comunicazioni e rinvii

Le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie alla presente Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Tutte le comunicazioni riferite all'attuazione della presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi e-mail (per il Confidi) e (per l'Istituto finanziatore), nonché ai seguenti indirizzi postali:

- Confidi, Via, n. -
- Istituto finanziatore; Via n.... -

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia espressamente alla applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del Codice Civile e della vigente normativa in materia, nonché ai Regolamenti attuativi delle singole tipologie di operazione di cui all'art. 2.

Le parti concordano, altresì, di fare rinvio alle FAQ pubblicate sul sito internet www.finmolise.it per la consultazione delle risposte fornite ai quesiti ricorrenti relativi all'attuazione della D.G.R. 813/2009.

Campobasso, _____

Confidi.....

Istituto finanziatore
